

COMUNE DI TRIESTE

N. Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep. n°

Area Affari Generali ed Istituzionali

Prot. n° -

Ufficio Contratti

OGGETTO: Codice opera 17178 – Ristrutturazione riqualificazione ed adeguamenti normative stadio N. Rocco - realizzazione del nuovo terreno di gioco.

Conferimento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D. Lgs. n. 81 dd. 9.4.2008 onorario presunto € 6.667,07 più oneri di legge.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che:

con **Del. Giunt. n. 3648/2017 dd 13/12/2017** è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto;

i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa _____ con sede a _____ in _____ - con **determinazione dirigenziale n. _____**, a firma del Direttore dell' Area Lavori Pubblici, dott. Enrico Conte, e con **determina dirigenziale n. _____** e per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l'affidamento **diretto** dell'incarico professionale, per le prestazioni indicate in oggetto stabilendone le relative condizioni;

- visto l'art. I del D.P.R. 3.6.1998 n. 252 ed avutone riguardo;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra

il COMUNE di TRIESTE – rappresentato dalla Dott. Ing. Nerio MUSIZZA, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n.4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste,

e

il dott. agr. Giovanni CASTELLI (Cod. Fisc. **CSTGNN60E11L682K**) nato a Varese l'11/05/1960 , con studio professionale in via Monteggia n°38 a Laveno Mombello (VA) -, iscritto all'Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali di Varese al n. 56, di seguito indicato anche come "soggetto incaricato" o "professionista" o "coordinatore",

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO

Il Comune di Trieste affida al professionista che accetta, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 98 del D.Lgs. 9.04.08 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, **l'incarico per lo svolgimento delle attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di :**

Codice opera 17178 – Ristrutturazione riqualificazione ed adeguamenti normative stadio N. Rocco - realizzazione del nuovo terreno di gioco.

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione del presente incarico il professionista collaborerà con il Direttore dei Lavori e si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- 2.1. Il professionista assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. 9.04.08 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, dall'art. 31 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo indicata semplicemente come <Legge>, e - per quanto non incompatibile con la L.R. medesima - dall'art. 127, comma 2, del Regolamento ex D.P.R. 21.12.1999, n. 554; inoltre, si atterrà a quanto stabilito dal Regolamento di attuazione previsto dalla L.R. 14/2002, approvato con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
- 2.2. Il professionista dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la <notifica preliminare> di cui all'art. 99 del D.Lgs. 9.04.08 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 10 del presente articolo.
- 2.3. Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; in tal caso non sarà corrisposto alcun onorario in aggiunta, sino a quando il costo delle opere eseguite, comprensive di quelle in variante, al netto del ribasso d'asta non superi l'importo a base d'asta originario, tale eventuale ricalco della parcella verrà eseguito nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente derivanti dalla sommatoria delle opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata.
- 2.4. Il professionista dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni quando ragioni di sicurezza non consentano di intervenire informando la Direzione Lavori stessa. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento; nel caso in cui il committente, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza, da parte dell'impresa, all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile Unico del Procedimento, di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 9 (penali) e 10 (clausola risolutiva espressa).
- 2.5. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9.04.08 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale

presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori; il coordinatore, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 6 del presente articolo.

- 2.6. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, vidimato a cura del Responsabile dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.
- 2.7. Il professionista verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori.
- 2.8. Il professionista dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 9.04.08 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 10 del presente articolo.
- 2.9. Il professionista dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con la Direzione Lavori e con il Responsabile Unico del Procedimento, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
- 2.10. Il committente, il Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori ed il Direttore Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Con riferimento al precedente art. 2.3 viene, peraltro, riconosciuta al professionista la proprietà intellettuale riferita all'idea progettuale. Tutti gli elaborati forniti resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta.

Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 4) – TERMINI

Il presente contratto decorre dalla data della Determina Dirigenziale di approvazione dell'avvenuto affidamento dell'incarico.

La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso:

- con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

ART. 5) – COLLABORAZIONI

Nello svolgimento delle funzioni di cui al presente atto il professionista potrà avvalersi della collaborazione di uno o più soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 98 del D.Lgs. 9.04.08 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, che potranno operare nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dall'atto medesimo. Resta, comunque, ferma ed impregiudicata la diretta responsabilità del professionista incaricato e la sua personale garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite in base al presente atto.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato.

Della nomina dei collaboratori che rivestano ruoli professionali con rilevanza esterna, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune – unitamente alla documentazione a comprova del rispettivo possesso dei citati requisiti di legge - per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 6.

ART. 6) – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe professionali nazionali degli ordini di appartenenza in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, è pari ad un importo di:

- Euro 6667,07 - onorario comprensivo anche dei rimborsi spese e detratto lo sconto per attività resa in favore di una P.A.
- Euro 133,34 - per contributi previdenziali (2%)
- Euro 1.496,09 - per I.V.A. al 22%
- Euro 8.296,50 - Complessivi

importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come risulta dallo schema di parcella allegato al presente atto sub <A> quale sua parte integrante e sostanziale.

Nell'onorario è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione, in affiancamento al Direttore Lavori, delle riserve dell'Impresa connesse alla sicurezza, ivi compresi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

Il professionista non avrà diritto ad alcuna maggiorazione in caso di perizie di variante.

La maggiorazione sull'importo pattuito sarà riconosciuta solo se le perizie di variante complessivamente supereranno l'importo dei lavori a base d'asta.

ART. 7) – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'onorario, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella con le seguenti modalità:

▪ la liquidazione del compenso sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10 dell'importo pattuito ferma restando l'ottemperanza del coordinatore agli obblighi citati nel presente atto;

▪ la liquidazione del saldo avverrà a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le eventuali ritenute a titolo di rivalsa, in esecuzione della riserva di cui al precedente art. 2.10.

Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto dedicato comunicato dal professionista **presso:**

BANCA: Banco Popolare

AG.: Laveno Mombello (VA)

IBAN : IT51K050345037000000005855

con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

ART. 8) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il professionista ha prodotto copia della polizza assicurativa collettiva a copertura dei rischi di natura professionale n. IFL0006723 stipulata con la Compagnia di assicurazioni CONAF - valida fino al 14/10/2018, conservata in atti del Comune di Trieste.

Detta polizza deve prevedere la copertura dei rischi connessi all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

ART. 9) – PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 10) e 11), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinqueper cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinqueper mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.

La mancata reperibilità e presenza in cantiere del coordinatore nei modi di cui all'art. 2.5, comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell'1 (unoper mille) del relativo onorario.

- Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattroper cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieciper cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 10) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 20 (venti) giorni;
- inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica anche a mezzo fax, da parte del Responsabile dei Lavori o comunque del committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 12 ore - stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di diffida.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non

inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 12) – RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, il coordinatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento, mediante il pagamento dell'attività eseguita e della maggiorazione per sospensione d'incarico prevista dagli artt. 10 e 18 della Legge n. 143/1949.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 13) – INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 14) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 15) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del D.Lgs. 9.04.08 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 16) – DOMICILIO

Il professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in **via Monteggia n° 38, Lavello Mombello (VA)** presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

ART. 17) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del

professionista .

Si intendono, altresì, a carico del professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 18) – CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di **Euro 6667,07 (in lettere seimilaseicentosessantasette/07)**

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A. e agli oneri per i contributi previdenziali, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 17.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

IL PROFESSIONISTA

Dott. Agr. Giovanni CASTELLI



IL R.U.P

Dott. Enrico CONTE